

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 30 APRILE 1875

LIV.

TORNATA DEL 30 APRILE 1875

Presidenza del Vice-Presidente SERRA F. M.

SOMMARIO — *Congedo* — *Seguito della discussione del progetto di legge sulle società ed associazioni commerciali* — *Dichiarazione del Relatore all'articolo 6 e proposta della Commissione accettata dal Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio* — *Considerazioni dei Senatori Cabella, Miraglia e Pescatore* — *Nuove osservazioni del Senatore Cabella cui risponde il Senatore Pescatore* — *Spiegazioni e riserva del Relatore* — *Emendamento del Senatore Cabella combattuto dal Ministro* — *Ritiro dell'emendamento* — *Parole del Senatore Pescatore per l'ordine della discussione* — *Dichiarazioni del Ministro e del Relatore* — *Variante proposta del Senatore Beretta* — *Approvazione dell'articolo 6 e dell'articolo 7, modificato dall'Ufficio Centrale d'accordo col Ministro* — *Acertenza e proposta del Senatore Cabella all'articolo 8* — *Osservazioni dei Senatori Miraglia e Pescatore, del Relatore, del Ministro e del Senatore Sineo* — *Rejezione dell'emendamento del Senatore Cabella* — *Approvazione dell'articolo 8* — *Presentazione di due progetti di legge* — *Domanda d'urgenza del Senatore Sineo, non approvata* — *Nuova redazione dell'articolo 9 sostenuta dal Relatore, oppugnata dal Ministro, appoggiata dal Senatore Miraglia* — *Proposta del Senatore Pescatore di rinvio dell'articolo all'Ufficio Centrale, non accettata dal Relatore* — *Appunti del Senatore Sineo* — *Nuova redazione dell'articolo proposta dal Senatore Eula* — *Rejezione della proposta del Senatore Pescatore e accettazione del Ministro della nuova redazione* — *Appunto del Senatore Beretta, cui risponde il Senatore Eula* — *Replica del Senatore Beretta* — *Acertenza del Senatore Astengo* — *Approvazione dell'articolo 9 proposto dal Senatore Eula* — *Proposta del Senatore Miraglia di soppressione o di modificazione all'articolo 10* — *Approvazione dell'articolo modificato giusta la proposta del Senatore Miraglia* — *Aggiunta all'articolo 11 proposta dal Relatore* — *Osservazioni ed emendamento proposto dal Senatore Miraglia* — *Osservazioni del Senatore Pescatore* — *Domanda di rinvio dell'emendamento Miraglia, fatta dal Ministro, consentita dal proponente* — *Sospensione dell'articolo 11* — *Approvazione dell'articolo 12* — *Modificazioni dell'Ufficio Centrale all'articolo 13* — *Considerazioni e variante proposta dal Senatore Sineo* — *Dichiarazioni del Ministro e considerazioni del Senatore Pescatore* — *Dichiarazioni del Relatore* — *Approvazione dell'articolo.*

La seduta è aperta alle ore 3 10.

Sono presenti il Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio, e più tardi intervengono i Ministri di Grazia e Giustizia e dei Lavori Pubblici.

Il Senatore, *Segretario*, BERETTA dà lettura

del processo verbale della tornata precedente, il quale viene dal Senato approvato.

Atti diversi.

Il Senatore conte Luigi Belgioloso, per motivi di famiglia, domanda un congedo di un mese, che gli viene dal Senato accordato.

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 30 APRILE 1875

Seguito della discussione del progetto di legge sulle società ed associazioni commerciali.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del progetto di legge sulle società ed associazioni commerciali.

Ieri fu votato l'articolo 5, perciò la discussione incomincerà oggi dall'articolo 6, di cui si darà lettura.

Art. 6.

« Il socio, che ha conferito nella società uno o più crediti, non è liberato fino a che la società non ne abbia ottenuto il pagamento.

» Se questo non si ottiene con la escussione del debitore, o il socio non la permette, egli risponde dell'ammontare dei crediti ceduti fino alla concorrenza del capitale promesso coll'interesse legale dal giorno della scadenza del credito conferito, e salvo il risarcimento dei danni. »

È aperta la discussione su quest'articolo.

Senatore **LAMPERTICO**, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore **LAMPERTICO**, *Relatore*. L'Ufficio Centrale accetterebbe l'articolo così come viene proposto dal Governo, se si acconsentisse di togliere la seconda clausola del secondo capoverso, che si riferisce ad un caso che l'Ufficio Centrale non sa comprendere, come cioè il socio non permetta l'escussione del debitore.

Quando sia stato conferito un credito, ciò implica con sé che si sia anche dato il diritto di procedere alla escussione di questo credito. Quindi io pregherei il signor Ministro di dichiarare se acconsente di togliere quella clausola.

MINISTRO D'AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO. Ringrazio l'Ufficio Centrale della dichiarazione che ha fatto e acconsento alla soppressione della clausola: *o il socio non la permette*, perchè in verità non è necessaria, e perchè in un modo molto imperfetto esprimeva il concetto che ebbe il Governo nel proporla. Il quale concetto non era per certo quello di subordinare alla volontà del socio la escussione del debitore; si voleva dire un'altra cosa, ma siccome è inutile il dirla, accetto la soppressione della clausola.

Senatore **MIRAGLIA**. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore **MIRAGLIA**. Prima di parlare, deside-

rei di conoscere in quali termini si vuole formulare l'articolo in discussione.

PRESIDENTE. L'Ufficio Centrale propone di togliere le parole: *o il socio non la permette*.

Senatore **CABELLA**. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore **CABELLA**. L'Ufficio Centrale abbandona il suo emendamento, l'importanza del quale sta in queste parole:

« Se nulla fu convenuto sulla garanzia del credito o crediti conferiti nella società. »

Io credo che questa clausola dovrebbe essere conservata. Occorre sovente che una società già costituita, fondendosi con un'altra trasferisce alla nuova società l'intero suo attivo e passivo. Nell'attivo sono compresi i crediti, i quali sono allora dai nuovi contraenti stimati per il prezzo che sembra meritare la probabilità dell'esazione e la solvibilità dei debitori. Occorre pure sovente che un negoziante, volendo estendere il suo commercio, trova persone che volentieri si associano a lui. Ed egli cede allora alla società l'attivo del suo commercio, comprendendovi necessariamente i suoi crediti, i quali anche in questo caso sono stimati di buon accordo da ambe le parti.

In questi casi, se noi stabiliamo come regola generale inesorabile, che il socio il quale ha conferito nella società uno o più crediti non possa essere liberato fino a che la società non ne ha avuto l'integrale pagamento, senza nemmeno permettere alcuna speciale convenzione sulla garanzia dei crediti ceduti, il socio sarebbe obbligato a garantire alla società la riscossione integrale di tutti quanti i crediti compresi nell'attivo ceduto, senza che potesse con alcun patto speciale modificare questa obbligazione; la quale pure non è nel concetto dei contraenti, quando accettano come capitale sociale per una determinata somma l'attivo del commercio che si cede alla nuova società. Non sarebbe permessa nemmeno l'estimazione volontaria fatta dalle parti per comune accordo del prezzo dei crediti ceduti secondo la maggiore o minore solvibilità dei debitori. Non sarebbe lecito in una parola cedere alla nuova società per una somma determinata i crediti componenti l'attivo. Io credo che questa libertà di apprezzamento possa essere lasciata alle parti, perchè non ne danno alla società, e non ne è per nulla pre-

giudicato l'interesse dei terzi. Prego quindi l'Ufficio Centrale di voler riflettere alle conseguenze che possono derivare dall'abbandono del suo emendamento.

Senatore MIRAGLIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola l'onorevole Senatore Miraglia.

Senatore MIRAGLIA. L'emendamento proposto dall'Ufficio Centrale al capoverso dell'art. 6 è opportuno nella parte in cui non si permette al socio che ha conferito nella società un credito, d'impedire che la escussione del debitore ceduto abbia luogo. Sarebbe per vero cosa esorbitante che dipendesse dalla volontà del socio cedente che la società non potesse agire contro il debitore ceduto. Ma non parmi che l'Ufficio Centrale abbia ragione nell'aver inserito la clausola che ai soci fosse permesso di convenire contro la garanzia del credito conferito, perciocchè, se nelle convenzioni in genere il cedente è obbligato a garantire la esistenza del credito ceduto, senza rispondere della solvibilità del debitore, non può nelle società pattuirsi che il socio cedente non risponde della solvibilità del debitore, poichè se fosse permessa questa convenzione si troverebbe socio chi ha conferito una cosa che non entra nel patrimonio della società per insolvibilità del debitore ceduto. Non si può esser socio se non si conferisce una quota, e mancata questa quota deve il socio supplirvi per quell'eguaglianza di diritti e di obbligazioni che deve esistere tra i contraenti. Ecco perchè a me pare di doversi sopprimere nel capoverso dell'art. 6 le parole proposte dall'Ufficio Centrale: *nulla fu convenuto sulla garanzia del credito, crediti conferiti nella società*; e conseguentemente il capoverso medesimo si deve leggere così: « se nella escussione del debitore non conseguasi il pagamento ecc., il rimanente come nel testo. » Emi piace che il Ministero e l'Ufficio Centrale concordino nel doversi adottare la proposta modificazione.

Senatore PESCATORE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore PESCATORE. Io difendo la medesima tesi che ha così bene esposta l'onorevole Senatore Miraglia.

Qual è la tesi proposta dal Ministero e accettata dalla Commissione? È questa: Che il socio che conferisce una sua quota nella so-

cietà, un credito, deve garantire la riscossione effettiva di questo credito non solamente la esistenza indiretta di questo credito non solamente la solvibilità presente del debitore, ma in modo assoluto la solvibilità presente e futura.

Questo certamente non è conforme al principio generale che concerne la cessione dei crediti. Sappiamo che in generale basta al creditore di garantire l'esistenza giuridica del credito; per obbligarlo a garantire anche la solvibilità del debitore ci vuole un'espressa pattuizione speciale.

Ma l'onorevole Senatore Miraglia ha, secondo me, luminosamente dimostrato che questo principio generale concernente le cessioni dei crediti non è applicabile a quella cessione che si fa da socio a socio a titolo di conferimento della propria quota. Questo, dico, lo ha dimostrato l'onorevole Miraglia considerando i rapporti speciali fra i soci. Comincierebbe ben male quella società che iniziasse le sue operazioni con un giuoco; imperocchè quando una società accetta un credito qualunque nominale come un sacco di ossa per concedendo a chi cede il credito senza garanzia una determinata quota sociale, che altro fa se non un'operazione di giuoco? Le società si compungono per avere un fondo effettivo, non per contrarre operazioni di giuoco. Considerando poi le cose anche rispetto ai terzi è evidente che ammettere la cessione di un credito come quota sociale senza che ne sia guarentita la riscossione effettiva, sarebbe cosa sommamente pericolosa, sarebbe il modo di accampare, di vantare un grosso capitale sociale in faccia al pubblico commerciale che avrà fiducia in questo capitale il quale venga poi a risolversi in un bel nulla.

Credo necessario però risolvere le obiezioni.

L'onorevole Senatore Cabella, da quell'uomo esperto qual'è in ogni materia, ed in ispecie nelle materie commerciali, ci fece presente un caso che accade non infrequentemente, vale a dire di due società che si fondono insieme, una società si fonde coll'altra, e trasferisce alla società che rimane come principale (se la fusione non è ugualmente principale da una parte e dall'altra) tutto l'attivo e il passivo; credete voi che questa società che cede ad un'altra, con cui si fonde, tutto il suo attivo e passivo, guarentisca sino all'ultimo soldo l'esi-

gibilità di dritto e di fatto di tutti quanti i suoi crediti?

Questa, o Signori, è un'altra questione; noi parliamo dell'inizio delle società commerciali, come si formano, come si conferiscono le quote e le garanzie che ogni conferente deve prestare; il caso della fusione di società per cui avviene che una società succeda all'altra *per universalitatem*, è un caso speciale che trova il suo regolamento in un luogo speciale, che è il paragrafo terzo della sezione quinta, e quando saremo arrivati a quel punto credo che l'onorevole Cabella potrà proporre le disposizioni particolari che crederà più opportune acciò che, fermo il principio generale che si stabilisce in quest'articolo sull'obbligo di garantire la quota sociale iniziale, formata con un credito, si adotti un temperamento appropriato alle successioni universali reciproche, quali avvengono nelle fusioni di società.

Non saprei ora dire quale sarà questo temperamento, e meglio di me lo saprà suggerire l'onorevole Senatore Cabella; ma credo fermamente che questo principio generalissimo sancito nell'articolo che discutiamo debba essere posto fuori di questione.

PRESIDENTE. La parola è all'onorevole Senatore Cabella.

Senatore CABELLA. Sono savissime le osservazioni fatte dagli onorevoli Senatore Miraglia, e Pescatore, ma esse provano che io non ho saputo ben esprimere un elemento essenziale della mia proposta, ed è questo: che nella cessione dei crediti che si fa dal socio, quando li conferisce nella società, egli deve sempre garantire la quota che intende conferire al capitale sociale, vale a dire la somma per cui egli cede i crediti alla società.

Se il socio conferisce per la somma di 20 mila lire, così valutata d'accordo, un credito di lire cinquantamila, intendo perfettamente che il socio deve garantire alla società la riscossione delle lire 20 mila, per la quale ha conferito il credito di somma maggiore; perchè le lire 20 mila sono la quota di capitale che egli è obbligato di conferire alla società. Ciò è voluto dalla essenza stessa del contratto di società, tanto nei rapporti dei soci che devono dare effettivamente alla società le somme che si obbligarono di conferire, quanto nell'inte-

resse dei terzi ai quali il patrimonio della società serve di garanzia.

Ma, oltre questi limiti, non mi pare che possa essere spinta l'obbligazione del socio. Quando egli guarentisce la riscossione del credito ceduto fino a concorrenza della somma per cui lo ha conferito nella società, adempie sufficientemente ai suoi obblighi. Sarebbe ingiusto obbligarlo a garantire la riscossione integrale; e sarebbe improvvido proibire perfino una espressa stipulazione colla quale i soci pattuissero positivamente che la garanzia del socio cedente fosse limitata alla somma per cui il credito ceduto fu valutato nel contratto di società.

Ecco perchè io vorrei conservata la clausola che la Commissione aveva aggiunta al progetto ministeriale, e colla quale sarebbe provveduto convenientemente ai casi che io ho indicati in principio; quando, cioè, un socio o una società che si fonda in un'altra, apporta il suo attivo, e perciò i suoi crediti, come capitale d'una società nuova.

PRESIDENTE. Prego l'onorevole Senatore Cabella a voler formulare la sua proposta.

Senatore PESCATORE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore PESCATORE. L'onorevole Senatore Cabella propone questo esempio: un socio conferisce un credito o una quantità di crediti per lire 50 mila; ma consente che sieno estimate in una somma minore, ad esempio lire 20 mila, e garantisce l'effettiva riscossione della somma estimata; si riscuoterà il valore estimato, oppure pagherà lui.

Io credo che codesto sistema vada incontro ad un manifesto inconveniente. Sono ceduti crediti di lire 50 mila: sono garantiti unicamente per lire 20 mila. Se le 20 mila lire non si esigono pagherà lui.

Ma domando io al Senatore Cabella: e se si esigono tutte le 50 mila lire, sarà questo un profitto gratuito della società? Impossibile, che il conferimento *effettivo* sia di 50 mila, e la quota attribuita al socio solo di ventimila.

Se la società ha eventualmente questo profitto di potere esigere l'intera somma dei crediti, come può valutarsi la quota sociale del conferente in una somma minore invariabile? Non credo che questa difficoltà si possa sciogliere.

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 30 APRILE 1875

Vedo però qual'è il fondo dell'idea dell'onorevole Senatore Cabella, ed è un'idea vera. Se vuol formulare questo principio, per me lo crederci accettabile; ma è un po' complicato.

Il socio cede un credito o una quantità di crediti per la somma nominale di 100 mila lire, e non garantisce l'esigibilità del totale: ma l'esito dimostrerà sino a qual somma si possono esigere; quale sarà il prodotto della riscossione effettiva?

Si dica allora che nulla costringe il socio a garantire anche la riscossione totale; ma che ad ogni modo la quota sociale sarà sempre determinata dalla somma effettivamente riscossa, e così non c'è più nessuno inconveniente. Se il socio non garantisce espressamente, o perchè non si sente in condizioni avuto riguardo alla sua facoltà patrimoniale, o avuto riguardo alla natura dei crediti; deve consentire per lo meno che la determinazione della sua quota sociale dipenda dall'esito. Vuol dire che per il momento conferisce un valore indeterminato, e non è per il momento determinata la somma della sua quota sociale. Quando si sarà proceduto alla riscossione del credito conferito, il prodotto effettivo che si ricaverà determinerà la sua quota sociale.

Queste formole, mi permetta l'onorevole Relatore della Commissione furono discusse privatamente, ma, siccome portavano ad una certa complicazione, si era finito per concludere che era meglio accettare la formola del Ministero.

Se il socio non vuol garantire, non parli del credito, conferisca una somma e si riservi esso stesso la riscossione dei crediti per quella somma che crede che sarà sicuramente prodotta dall'effettiva riscossione. Non c'è obbligo di garantire, ma non c'è nemmeno l'obbligo di conferire crediti alla società; faccia egli il suo conto di quale somma può ricavare dalla riscossione dei suoi crediti; per esempio, saranno 20 mila lire, ebbene conferisca 20 mila lire con una mora e mediante interessi, e tutto è finito.

Dunque l'idea che sta nel fondo dell'emendamento dell'onorevole Senatore Cabella è una idea vera, giusta; la formola riesce un po' complicata, e la formola del Ministero ben maneggiata relativa al socio conferente viene a produrre il medesimo risultato. Io quindi cre-

derci che l'onorevole Senatore Cabella potrebbe abbandonare il suo emendamento.

PRESIDENTE. Ha la parola l'onorevole Relatore.

Senatore LAMPERTICO, *Relatore*. Qui si vuole stabilire un principio diverso nel diritto commerciale da quello che è nel diritto civile. Nel diritto civile bisogna che sia convenuto espressamente l'obbligo nel cedente di rispondere anche per la solvenza. Qui, invece, non occorre stabilirlo espressamente; esso s'intende da sé.

Si era introdotta dall'Ufficio Centrale la facoltà di convenire anche diversamente, ma ciò peraltro solo in relazione a quei rapporti giuridici di cui qui si tratta, in relazione quindi ad una società che si costituisce, non già di due società che si fondono in una.

Or bene, pel caso che due società si fondano in una, la proposta dell'onorevole Senatore Cabella farà tema di esame da parte dell'Ufficio Centrale, ma a luogo opportuno. Pel caso invece di cui qui si tratta si riconobbe dall'Ufficio Centrale, che volendosi introdurre questa facoltà, perchè non si converta in una vera frode, sarebbe stato dopo completare la disposizione con altre. Ciò non sarebbe stato agevole, e d'altronde non sarebbe stato senza inconvenienti quando la norma, che si stabilisce, non fosse bene determinata.

Perciò l'Ufficio Centrale stima meglio di mantenere il principio che, in una società commerciale, chi conferisce un credito debba e sempre rispondere anche per la solvenza del debitore.

Teme il Senatore Cabella, che essendo il credito superiore alla quota che si vuole conferire, l'obbligo della garanzia si estenda al credito per intero. Ciò però non è; poichè l'obbligo della garanzia per la solvenza non va oltre a quel tanto, che rappresenta la quota sociale.

Perciò, riservandoci il provvedere per la fusione di due società, per la costituzione di una società, mantengo la disposizione come viene proposta.

PRESIDENTE. Insiste l'onorevole Senatore Cabella nel suo emendamento?

Senatore CABELLA. Se me lo permette l'onorevole Presidente, leggerei la formola fin da ora, salvo a discuterla, quando venga il momento opportuno.

« Il socio che ha conferito nella società uno

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 30 APRILE 1875

o più crediti, non è liberato fino a che la società non abbia ottenuto il pagamento della somma per cui il credito o crediti furono conferiti. »

MINISTRO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO.

Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO.

Fra le riserve dell'onorevole Cabella, e le riserve prima accennate dall'onorevole Relatore parmi interceda grande ed essenziale differenza.

L'onorevole Relatore dell'Ufficio Centrale riconosceva che vi era del fondato, del pratico, del vero in una parte delle prime osservazioni fatte dall'onorevole Cabella, relative al caso della fusione di società, in cui possa avvenire, in cui anzi di solito avviene, che si metta in comunione tutto l'attivo ed il passivo: in questo caso la rigorosa e letterale applicazione di questo articolo sesto, non potrebbe farsi senza inconvenienti, anzi sarebbe impossibile. L'onorevole Relatore pertanto proponeva, che della conseguenza del conferimento di un attivo e passivo sociale, considerato quale materia speciale al caso della fusione della società, si trattasse allora quando verrà in discussione quell'argomento, e si faccia a tal fine una riserva.

Pareva che l'onorevole Cabella volesse annuire a questa proposta; ma questo non è, imperocchè, egli con la proposta che ha letto dà un carattere generale a questa riserva. Non la limita al solo caso della fusione; anzi, se io non piglio errore, vuole, non l'alinea dell'articolo 6, ma il preambolo dell'articolo stesso mutare; e così andrebbe incontro a mille inconvenienti da evitare, dei quali particolarmente parlavano l'onorevole Miraglia prima, e poi l'onorevole Pescatore.

Io, in verità, non avevo mai pensato che l'Ufficio Centrale nel proporre quell'aggiunta all'alinea dell'articolo 6, che io sono lieto di aver veduta abbandonare, avesse creduto di portare una sostanziale alterazione alle premesse di quell'articolo: se si intendesse, che la proposta dell'Ufficio Centrale volesse anche significare che uno potesse promettere 50 e garantire 20, vi sarebbe una specie di mistificazione.

L'Ufficio Centrale certamente non ha mai creduto potersi ammettere che la promessa di 50 potesse esser garantita per una somma

minore, e credo che esso abbia abbandonato la sua proposta, anche pel timore che potesse dar luogo ad equivoco.

Io faccio plauso alle osservazioni che sono state fatte dagli onorevoli Senatori Miraglia e Pescatore; dirò anzi che, udendo le parole dell'onorevole Cabella, mi sono ricordato una parte della tesi sostenuta dall'onorevole Senatore Pescatore nella discussione generale. Egli più volte invocava la sincerità che deve presiedere ed investire tutta questa materia delle società commerciali; se noi adottassimo l'emendamento dell'onorevole Cabella, o lo seguissimo nella sua riserva, mancheremmo sin dal primo momento contro il precetto inculcato dall'onorevole Pescatore, cominciando dallo ammettere nelle società commerciali una parvenza diversa dalla realtà. Persuaso della necessità sviluppata così eloquentemente dall'onorevole Pescatore, cioè, che gli atti generali e singoli della società siano sinceri, credo ben proprio il caso di ripetere il verso del poeta:

Sincerum est nisi vas, quodeumque infundis acescit.

Quindi io, ad evitare quegli inconvenienti che sarebbe impossibile, come egregiamente accennava l'onorevole Relatore, di allontanare malgrado i più accurati provvedimenti che si volessero introdurre in questa legge, pregherei il Senato di respingere l'emendamento o l'aggiunta proposta dall'onorevole Senatore Cabella; meglio anzi pregherei lo stesso onorevole Senatore Cabella a non voler insistere in quella sua proposta, e a volersi contentare di aderire alla riserva che fece l'onorevole Relatore dell'Ufficio Centrale.

Senatore CABELLA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola l'onorevole Senatore Cabella.

Senatore CABELLA. M'incresce prendere la parola per la terza volta; ma vi sono costretto per spiegar bene il mio concetto.

La differenza tra la mia proposta e quella del progetto ministeriale è questa sola: che secondo il progetto il socio dovrebbe garantire la esazione della totalità del credito ceduto: secondo me invece non dovrebbe garantire se non la somma per cui fu conferito alla società. Così per esempio se il socio ha conferito un credito di lire 50 mila, ma valutato nell'atto sociale

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 30 APRILE 1875

soltanto lire 20 mila, il socio non dovrebbe garantire se non l'esazione delle lire 20 mila per cui lo ha conferito. Questo è il vero concetto della mia proposta, consentaneo ai principi che reggono tanto la cessione dei crediti, quanto il contratto di società. Ora, sembra che l'onorevole Ministro abbia inteso a rovescio la mia proposta, credendo che io volessi permettere un patto per cui fosse lecito al socio guarentire soltanto una parte del credito ceduto.

Senatore PESCATORE. Domando la parola per una mozione d'ordine.

Senatore CABELLA.... No: io non ho detto questo. Ho detto anzi il contrario, proponendo che il socio dovesse bensì garantire la riscossione del credito ceduto, ma solamente fino a concorrenza della somma per cui fu conferito in società. Se questa riscuoterà l'intero credito, sarà un guadagno per essa, di cui profitterà anche il socio cedente: se non lo riscuoterà intero, basterà però, per liberare il socio cedente, ch'essa riscuota la somma per cui fu conferito; sia perchè essa consegue con ciò la quota di capitale promessa dal socio; sia perchè questo, che ha in sostanza venduto un credito alla società, non può essere obbligato a guarentire se non che il prezzo per cui lo ha ceduto.

Ripeto del resto che io non insisto perchè sia messo in votazione il mio emendamento.

MINISTRO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Permetta, onorevole signor Ministro, l'onorevole Pescatore ha domandato la parola per una mozione d'ordine, per cui, secondo il nostro Regolamento, devo dargliela prima.

L'onorevole Pescatore ha facoltà di parlare per la sua mozione.

Senatore PESCATORE. Se ho bene inteso l'onorevole Senatore Cabella leggendo la formola del suo emendamento ha dichiarato che consente a differire la discussione e la votazione del suo emendamento al titolo che concerne la fusione delle società. Vuol dire adunque che su questo articolo non vi è nessuna opposizione e che lo stesso Senatore Cabella ne consente la votazione.

La discussione poi se la formola del proponente si convenga o non si convenga, si farà a suo tempo e luogo.

PRESIDENTE. L'onorevole signor Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio ha la parola.

MINISTRO D'AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO. Io aveva chiesto la parola solamente per dire che, limitato l'intendimento della proposta dell'onorevole Senatore Cabella a quei termini che egli ha or ora indicato, riuscirebbe superflua; perchè l'alinea dell'articolo 6 parla dell'ammontare dei crediti ceduti fino alla concorrenza del capitale promesso.

Non altro voleva dire.

Senatore LAMPERTICO, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore LAMPERTICO, *Relatore*. Io voleva semplicemente avvertire, che l'emendamento dell'onorevole Senatore Cabella, o vuol dire quello che è detto già nel secondo capo, e allora è superfluo, o vuol dire qualche cosa di più e non lo accettiamo per le ragioni che sono già state dette.

Per cui mantengo in nome dell'Ufficio Centrale la redazione così come è stata concordata.

PRESIDENTE. L'onorevole Senatore Cabella ha detto di non insistere nella sua proposta, per cui metto ai voti l'articolo del testo ministeriale.

Senatore BERETTA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BERETTA. Ho domandato la parola per proporre una modificazione alla dizione di quest'articolo.

Poichè si è convenuto di omettere nel secondo capoverso di quest'articolo le parole *o il socio non lo permette* e potendo quindi nascere equivoco ed intendersi che la parola *egli* si riferisca a *debitore*, mentre invece si riferisce al *socio*, mi pare indispensabile che invece di *egli* si dica *il socio medesimo*.

PRESIDENTE. Accettano l'Ufficio Centrale ed il Ministero questa variante proposta dal Senatore Beretta?

Senatore LAMPERTICO, *Relatore*. L'Ufficio Centrale l'accetta.

MINISTRO D'AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO. E anch'io l'accetto.

PRESIDENTE. Leggo quindi e metto ai voti l'articolo 6 colle modificazioni accennate e concordate.

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 30 APRILE 1875

Art. 6.

« Il socio, che ha conferito nella società uno o più crediti, non è liberato fino a che la società non ne abbia ottenuto il pagamento.

» Se questo non si ottiene colla escussione del debitore, il socio medesimo risponde dell'ammontare dei crediti ceduti fino alla concorrenza del capitale promesso, coll'interesse legale dal giorno della scadenza del credito conferito, e salvo il risarcimento dei danni. »

Chi l'approva, abbia la bontà di sorgere.

(Approvato.)

Art. 7.

« Se il valore delle cose conferite da uno dei soci non è determinato dai contraenti, s'intende convenuto il valore corrente nel giorno del contratto, secondo le liste di Borsa o le mercuriali, e, in difetto, secondo il giudizio di periti. »

MINISTRO D'AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO D'AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO. In quest'articolo 7, di cui il Senato ha inteso la lettura, il Ministero proponeva, che in mancanza di convenzioni fra i contraenti sul valore della cosa conferita, s'intendesse, convenuto il valore corrente nel giorno del contratto; ma è più giusto, che sia invece quello del giorno della consegna. Quindi io accetto la proposta fatta dall'Ufficio Centrale molto opportunamente; e alle parole *nel giorno del contratto* dovrebbe sostituirsi *nel giorno convenuto per la consegna*.

Se non che (e qui forse l'onorevole Relatore mi farà un'osservazione del genere di quella che mi fece ieri) siccome prima di questa parola *convenuto*, riferibile a giorno, vi è un'altra parola *convenuto* riferibile a valore, così desidererei che si ponesse *un fissato, o stabilito* in luogo del secondo *convenuto*.

Senatore LAMPERTICO, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore LAMPERTICO, *Relatore*. L'Ufficio Centrale è lieto di vedere accolta la sua proposta e non ha alcuna difficoltà di accettare quella fatta dall'onorevole signor Ministro, di sostituire cioè alle parole *nel giorno convenuto* queste altre *nel giorno stabilito*.

PRESIDENTE. Rileggo quest'articolo per metterlo ai voti, colle modificazioni accettate:

Art. 7.

« Se il valore delle cose conferite da uno dei soci non è determinato dai contraenti, si intende convenuto il valore corrente nel giorno stabilito per la consegna secondo le liste di Borsa o le mercuriali, e, in difetto, secondo il giudizio di periti. »

Chi lo approva, sorga.

(Approvato.)

Art. 8.

« In mancanza di stipulazione contraria, le cose conferite divengono proprietà della società. »

Senatore CABELLA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CABELLA. Proporrei la seguente modificazione dell'articolo 8: che invece della clausola: *in mancanza di stipulazione contraria*, si dicesse: *salvo il caso in cui ne sia stato soltanto conferito l'uso*.

La mia proposta è suggerita dalle seguenti considerazioni. Deve bensì esser libero ad un socio di conferire l'uso soltanto di una cosa, anziché la proprietà della medesima; come accade quando un socio, oltre la sua quota di capitale, conferisce alla società anche l'uso di una casa per i di lei uffici e magazzini. Ma fuori di questo caso, le cose che si conferiscono alla società devono sempre diventar proprietà della medesima; e non dev'essere lecita una stipulazione contraria.

Secondo l'articolo proposto, sembrerebbe che si potesse conferire *una cosa* in società senza che questa ne divenisse proprietaria, ove ciò fosse espressamente stipulato. No: io non ammetto che ciò possa farsi. Quando si vuole conferire soltanto l'uso della cosa, ciò deve dirsi espressamente....

Senatore MIRAGLIA. Domando la parola.

Senatore PESCATORE. Domando la parola.

Senatore CABELLA.... Io proporrei perciò la seguente redazione dell'articolo:

Le cose conferite divengono proprietà della società, salvo il caso in cui ne sia stato soltanto conferito l'uso.

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 30 APRILE 1875

PRESIDENTE. Abbia, onor. Cabella, la compiacenza di scrivere il suo emendamento e di trasmetterlo al banco della Presidenza.

Senatore **MIRAGLIA.** Sono savie le osservazioni dell'onorevole Senatore Cabella, ma lo prego a riflettere che la disposizione contenuta nell'articolo 8 corrisponde perfettamente alle idee da lui con molta dottrina sviluppate. La regola è, che le cose conferite divengono proprietà della società, ma si può stipulare il contrario. Ora, se nell'esempio allegato dall'onorevole Cabella uno dei soci conferisce ad una società anche l'uso di uno stabilimento destinato ad officio, la stipulazione in questo caso non fa conferire lo stabilimento alla società, poichè il conferimento del semplice uso esclude il trapasso della proprietà nella società, dovendo l'uso cessare all'epoca in cui finisce la società.

PRESIDENTE. La parola è all'onorevole Pescatore.

Senatore **PESCATORE.** Siamo sinceri: quest'articolo ha un significato particolare che non mi sembra essere stato rilevato esattamente dall'onorevole Senatore Cabella, e nemmeno dall'onorevole Senatore Miraglia.

Chi mai ha dubitato che quando un socio conferisce nella società la proprietà di una cosa, la società ne diventi proprietaria? Chi mai ha dubitato che quando un socio conferisce nella società l'uso di una cosa, la società non faccia che acquistare il diritto d'uso? Ma in mezzo a questi due generi di casi in cui la verità e il patto e i diritti che la società acquista sono evidentissimi e indubitabili, vi è un'altra categoria di casi, nei quali si dubita se il socio abbia conferito una cosa, per esempio, unicamente perchè servisse all'esercizio dell'industria sociale o se ne abbia trasferita la proprietà intiera.

Sono così svariato le formole dei contratti, e spesso così inesatte e imperfette, che è sempre desiderabile avere un criterio per risolvere i dubbi che possono nascere e non abbandonare le definizioni delle cause all'arbitrio giudiziario.

Ora, o Signori, l'articolo di che si tratta mi pare che consideri precisamente il caso di dubbio. Si è detto chiaramente che è conferita la proprietà? Essa è della società.

Si è detto chiaramente che è conferito l'usufrutto? L'usufrutto soltanto è della società, ma

quando si dubita, non ci sono che queste due vie; o si dice che secondo il diritto comune, il giudice esaminerà tutte le clausole, il complesso delle circostanze, il fine presunto dei contraenti e deciderà se sia stata conferita la proprietà o soltanto l'uso dando sempre la prevalenza agli argomenti che gli paiono prevalenti, ovvero la legge interviene essa stessa per il giudice, imponendo a questi una presunzione, *juris* o *juris et de jure*: ed è questo secondo metodo, che nel caso presente si adotterebbe, dicendosi al giudice; ogni interpretazione conghietturale è vietata; o il contratto dichiara espressamente, che è conferito l'uso o l'usufrutto soltanto, oppure, in difetto di espressa dichiarazione, tu riterrai senz'altro che fu conferita la proprietà.

Tale è dunque lo scopo del nostro articolo: prestabilire una presunzione legale, operativa per sè, quando non si faccia nel contratto un'espressa dichiarazione in contrario.

PRESIDENTE. L'onorevole Relatore ha la parola.

Senatore **LAMPERTICO, Relatore.** L'Ufficio Centrale si è occupato in relazione a questo articolo, anche del confronto con altre legislazioni che hanno voluto entrare nella via di certe distinzioni.

La legislazione germanica, per esempio, comincia dal distinguere le cose consumabili, e non consumabili, e determina che le cose consumabili, divengono proprietà della società, le cose invece non consumabili solo quando ne è fatta una stima; non soltanto per determinare il modo con cui vengano distribuiti gli utili, ma propriamente per determinare che s'intende conferire il valore, piuttosto che la cosa. Poi la stessa legislazione stabilisce la presunzione, che nel caso di dubbio, s'intenda trasferita la proprietà quando ci sia la cosa accettata e ricevuta nell'inventario colle firme anche di tutti i sottoscrittori. Parve all'Ufficio Centrale di non doversi seguire l'esempio di tutte quelle distinzioni, le quali già o risultano dall'indole della cosa in sè, o dalla convenzione.

Bensi si scorge quanto si vada a rilento nel presumere che vi sia trasferimento di proprietà, e non a torto.

Noi quindi abbiamo bensì formulato una norma sicura per la giurisprudenza pel caso

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 30 APRILE 1875

che non siavi una convenzione che determini se passi la proprietà o il godimento: anzi non ci limitiamo soltanto ad una presunzione, ma la stabiliamo *juris et de jure*.

Però in compenso manteniamo larga quanto mai può darsi la libertà di pattuire diversamente, e sembraci di non poter accettare la proposta dell'onorevole Senatore Cabella, perchè la legge, come viene da noi proposta, mantiene la libertà della convenzione in modo più largo.

PRESIDENTE. Ha la parola il signor Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio.

MINISTRO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO. Ho chiesto la parola per dire che il pensiero del Ministero concorda perfettamente con quello dell'Ufficio Centrale, per le ragioni che ha egregiamente svolte l'onorevole Relatore.

Debbo solamente aggiungere che nella consultazione larga che si è fatta intorno a questo progetto di legge, si è avuta diversità di opinioni nelle relazioni della magistratura; perchè alcune Corti (sono poche) hanno detto che meglio conveniva per regola escludere il passaggio delle proprietà; altre proponevano che addirittura le cose conferite divenissero proprietà sociale; altre che si presumessero soltanto divenute, però con una notevole varietà d'avvisi sulla natura e sui termini di questa presunzione: ammettendo non altro che la presunzione, si andrebbe in un viluppo di difficoltà inestricabili. All'incontro nessuna delle Camere di commercio ha messo in dubbio l'opportunità, l'utilità e la convenienza di quest'articolo.

PRESIDENTE. Ha la parola l'onorevole Senatore Sineo.

Senatore SINEO. Appunto quella differenza nell'esprimere il pensiero da attribuirsi alla legge, fra i diversi consessi che si sono consultati, mi pare che debba mettere in avvertenza l'Ufficio Centrale circa certe conseguenze che possono venire, specialmente dopo la dichiarazione così esplicita, precisata dall'onor. Pescatore. Si vuole che si presuma che la proprietà passi alla società.

Voci. No, diviene proprietà.

Senatore SINEO. Bene; è ancora più chiaro ed esplicito, si dichiara dalla legge esservi trasmissione di proprietà. Giacchè abbiamo la fortuna di non aver presente nell'Aula l'onorevole

Ministro delle Finanze, io domando che il Senato e l'Ufficio Centrale pensino un poco ai contribuenti.

Si pensi al caso in cui si conferisca qualche stabile di gran valore in una società che forse dovrà durare uno o due anni. Ecco che non mancherà di sorgere il ricevitore del Registro. Dopo che la legge dice che havvi trasmissione di proprietà, il ricevitore dirà certamente; pagate il diritto di trasmissione di proprietà. Temo che questo possa nuocere alla libertà delle contrattazioni, e sia per produrre sorprese troppo penose per i contribuenti.

Io sottopongo questa mia apprensione all'Ufficio Centrale, che sicuramente non può a meno di desiderare di favorire la finanza, e questo desiderio l'abbiamo tutti; ma, con un poco di moderazione, senza incagli al movimento commerciale, e senza sorprese ai contribuenti.

Senatore LAMPERTICO, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore LAMPERTICO, *Relatore*. Ma che cosa possono fare di più l'Ufficio Centrale ed il Governo che lasciare alle parti di provvedere come meglio credono ai propri interessi? Certo che il primo quesito che si fa da ogni contraente si è quello relativo alle tasse, e non isfuggirà ai contraenti che se non metteranno condizioni chiare ed esplicite, saranno soggetti a pagare la tassa pel trasferimento di proprietà.

Parmi pienamente ottemperato all'intendimento dell'onorevole Sineo col mantenere nel modo più largo possibile la facoltà ai contraenti di stabilire la convenzione che più loro giovi; e stia sicuro l'onorevole Sineo che alla tassa ci penseranno, e troveranno il modo di non pagarla, almeno quando non deve essere pagata.

PRESIDENTE. Leggo l'emendamento proposto dall'onor. Senatore Cabella:

« Le cose conferite divengono proprietà della società, salvo il caso che ne sia soltanto conferito l'uso. »

Domando se questo emendamento è appoggiato.

(È appoggiato.)

Lo metto ai voti.

Chi l'approva, si alzi.

(Non è approvato.)

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 30 APRILE 1875

Metto ai voti l'articolo ministeriale che rileggo:

Art. 8.

« In mancanza di stipulazione contraria, le cose conferite divengono proprietà della società. »

Chi approva questo articolo, si alzi.
(Approvato.)

Presentazione di due progetti di legge.

MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è all'onorevole Ministro dei Lavori Pubblici.

MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. Ho l'onore di presentare al Senato due progetti di legge già approvati dall'altro ramo del Parlamento; uno riguarda la costruzione di strade nelle provincie che più ne difettano, (*Vedi Atti del Senato N. 28*); l'altro riguarda alcune spese straordinarie a compimento di alcune opere marittime nei porti di Girgenti, Napoli, Castellammare di Stabia, Salerno, Palermo, Venezia e Bosa (*Vedi Atti del Senato N. 39*).

PRESIDENTE. Do atto al signor Ministro dei Lavori Pubblici della presentazione di questi due progetti di legge, i quali saranno stampati e distribuiti agli Uffici.

Senatore SINEO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore SINEO. Chieggo al Senato che questi due progetti di legge siano dichiarati d'urgenza.

PRESIDENTE. Il Senato ha inteso la domanda dell'onorevole Sineo; perciò chi ammette l'urgenza dei due progetti stati or ora presentati, è pregato di alzarsi.

Dopo prova e controprova l'urgenza non è ammessa.

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Ora si riprende la discussione della legge.

Siamo all'art. 9 di cui do lettura:

Art. 9.

« Il socio che non conferisce la quota promessa nel termine stabilito, è obbligato al ri-

sarcimento dei danni derivanti dalla mora, tanto se la quota consisteva in denaro, quanto se consisteva in altre cose, salvo in entrambi i casi, riguardo alle società per azioni, il disposto dell'art. 109. »

Senatore LAMPERTICO, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore LAMPERTICO, *Relatore*. L'Ufficio Centrale propone come emendamento all'articolo 9. l'articolo 8. del suo progetto, e questo perchè pare all'Ufficio Centrale che nella redazione da lui proposta si metta maggiormente in correlazione le disposizioni del progetto di legge con quelle del Codice civile, e nel medesimo tempo si stabiliscano bene le differenze di questa disposizione da quelle che sono contenute nel Codice.

MINISTRO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il signor Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio, ha la parola.

MINISTRO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO. Desidererei grandemente di non occupare parte alcuna del tempo prezioso del Senato nella discussione intorno a quest'articolo, perchè sostanzialmente non vi è alcuna differenza fra il concetto del Governo e quello dell'Ufficio Centrale; se non che pare a noi che la formola adottata dal Governo sia più corretta e più esatta.

Anzitutto sembra inutile o inesatto l'invocare l'art. 1710 del Codice civile; è inutile, se vogliamo riferirsi soltanto al caso del socio che ritarda a consegnare la quota conferita, perchè quando si sia espressamente qui definito, che si ha in mira appunto il caso di ritardo nel pagamento della quota promessa, è inutile citare l'art. 1710, il quale riguarda il caso di non conferimento, e il non conferimento è una tardanza assoluta.

Senatore MIRACLIA. Domando la parola.

MINISTRO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO. Ma può osservarsi che l'art. 1710: on riguarda il solo caso di non conferimento della quota promessa; ed io risponderò che questa è ragione di più per non citare quell'articolo. L'art. 1710, dopo aver toccato il caso nel quale il socio non conferisce o tarda a conferire la quota promessa nella società, e dopo avere determinate le conseguenze di questa sua omissione, parla

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI. — TORNATA DEL 30 APRILE 1875

delle conseguenze passive al socio, il quale abbia ritirate delle somme dalla cassa sociale. Evidentemente non si vuole alludere con quest'articolo 8 dell'Ufficio Centrale ad un caso analogo a quello dell'alinea dell'art. 1710 del Codice civile; quindi la citazione dell'art. 1710 se per una parte è inutile, perchè si è già definito il caso di cui si tratta, dall'altra parte è incongrua, perchè l'art. 1710 non riguarda il solo caso a cui manifestamente vuole alludere l'Ufficio.

Ma vi è di più un'altra considerazione che io sottopongo al senno del Senato.

Il Ministero, come fa anche l'Ufficio Centrale, contemplava il caso in cui si dovesse conferire nella società una somma in danaro, ma insieme anche il caso in cui si dovessero conferire altre cose; e l'articolo diceva che tanto nell'una specie che nell'altra, il socio moroso dovesse pagare i danni, fra i quali, pare a me, siano naturalmente compresi anche gli interessi, allorchè si tratta di danaro. Ora, l'Ufficio Centrale usa un'altra formola e dice: « il socio che tarda a consegnare la quota conferita, tanto se la quota consisteva in denaro, come se consisteva in altre cose, è tenuto al pagamento dell'interesse corrente; » ma siccome quest'obbligo di pagamento dell'interesse tien dietro a cose che non sono danaro, relativamente alle quali non può parlarsi di pagamento d'interessi, sarebbe improprio l'usare questa locuzione, ed inoltre ancorchè si tratti di danaro a me pare impropria la locuzione di interesse *corrente*; imperocchè l'interesse corrente non significa cosa certa e determinata, perchè muta non solamente in ragione di luogo e di tempo, ma muta anche in ragione delle persone. L'interesse corrente per esempio di un milione di lire che piglia a mutuo un grande industriale sarà del 4, del 5 0/0, mentre l'interesse di una somma minore che prende ad prestito un altro, il cui credito personale sia minore, è molto più alto perchè l'alea del credito entra come elemento principale nella determinazione dell'interesse.

Riassumendo, parmi che il richiamo dell'articolo 1710 sia superfluo, e imperfetto; parmi che la parola interesse non si confaccia a tutte le cose che si nominano in quest'articolo; e che la sua qualità di *corrente* non significhi cosa abbastanza determinata.

Pregherei quindi l'Ufficio Centrale a non in-

sistere nell'emendamento, ed a non fare opposizione a che sia votato l'articolo quale fu proposto dal Ministero; salvo a fare questione sopra argomento in cui le divergenze siano veramente gravi, e meritino quindi la pena di occuparsene.

PRESIDENTE. La parola è al Senatore Miraglia.

Senatore MIRAGLIA. Mi duole di dover dissentire dall'opinione manifestata dall'onorevole Ministro dell'Agricoltura, Industria e Commercio e per me è evidente che l'emendamento proposto dall'Ufficio Centrale è consentaneo ai principi stabiliti dal Codice civile, e ne estende opportunamente le disposizioni al socio che tarda a consegnare la quota che non consisteva in danaro, ma in altre cose. Spiego il mio pensiero.

Secondo il testo ministeriale, il socio che non conferisce la quota promessa nel termine stabilito, è obbligato al risarcimento dei danni derivanti dalla mora, tanto se la quota consisteva in danaro, quanto se consisteva in altre cose. Secondo questa disposizione adunque è necessaria la mora per rendere responsabile il socio del risarcimento dei danni, quando non ha versato nel termine stabilito la sua quota che consisteva in danaro, mentre per l'articolo 1710 del Codice civile gli interessi decorrono *ipso jure* e senza bisogno di costituzione in mora, dal dì in cui l'obbligo è scaduto; ed inoltre si può dar luogo contro di lui al risarcimento dei danni.

Or non è tollerabile che in materia commerciale si costituisca un sistema più favorevole al socio inadempiente. Sotto questo punto di veduta dunque bisogna ritornare ai principi del Codice civile.

Per quel che riguarda poi il socio che tarda a consegnare la quota conferita, che non consisteva in danaro, ma in altre cose, non provvedendo l'articolo 1710 del Codice civile, ben a ragione l'Ufficio Centrale rende responsabile il socio del risarcimento dei danni, ancorchè il socio inadempiente non sia costituito in mora. L'interesse del commercio richiede questo provvedimento.

Queste brevi osservazioni mi animano a pregare il Senato di votare l'emendamento dell'Ufficio Centrale.

PRESIDENTE. L'onorevole Senatore Pescatore ha la parola per una mozione d'ordine.

• SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 30 APRILE 1875

Senatore PESCATORE. Io credo di rendere un servizio, con la mia mozione d'ordine, al Ministero, e per conseguenza alla Commissione e anche al Senato.

In verità, le questioni combattute sono tanto tenui e così facili a risolversi, con l'accordo tra il Ministero e l'Ufficio Centrale, che io, nella mia qualità di alleanza di alleato, non crederei veramente di dover imboccare la bellica tromba per chiamare due eserciti a battaglia. Insomma, di che si tratta? Un socio ha promesso di conferire una somma; non la conferisce, che cosa dovrà? gli interessi prima di tutto; lo dice l'articolo del Codice civile, nessuno lo disconosce, solo si vuole che cada sotto il titolo di danno. Nella discussione privata colla Commissione sarà facile chiarire che gli interessi sono dovuti senza obbligo di provare un danno effettivo; dunque paga l'interesse corrente. Ma a sua volta il Ministro ha ragione di chiedere: Che cosa è l'interesse corrente? Nell'articolo precedente si è detto *l'interesse legale*; seguitiamo a dire così. Resta il caso che il socio abbia promesso di conferire non una somma, ma un corpo determinato, il quale di sua natura non produce interessi.

Qui veramente vi sarebbe una questione di concetto; intanto tutti concordano circa l'obbligo di risarcire il danno, se danno avvenne; la questione, se debba anche l'interesse legale, è così piccola e di facile risoluzione, che davvero non parmi che porti il pregio di batteggiare ulteriormente.

La mia mozione d'ordine è che sia rinviato quest'articolo al buon accordo fra il Ministro e l'Ufficio Centrale; così andremo avanti.

Senatore LAMPERTICO, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore LAMPERTICO, *Relatore*. All'Ufficio Centrale sembra non ci sia una ragione per il Ministero d'insistere ancora nella sua redazione. Quali sono le differenze?...

Senatore SINEO. Domando la parola.

Senatore LAMPERTICO, *Relatore*... In primo luogo, secondo il progetto del Ministero, ci vuole la citazione in mora, e noi non la vogliamo; secondo il progetto del Ministero è stabilito l'interesse legale, e noi vogliamo qualche cosa di più, vogliamo l'interesse corrente: s'intende, nel luogo della consegna. Infine l'articolo

coordina le varie disposizioni. In fatto l'articolo 1710 del Codice civile in relazione alle società non parla che del ritardo nel consegnare la quota conferita in danaro, e in tal caso parla di risarcimento e d'interesse, conveniva quindi provvedere in relazione alle società anche nel caso di ritardo del conferimento della quote non consistente in danaro. Nel Codice civile ciò viene regolato dalle disposizioni comuni all'inadempimento di un'obbligazione, ma non specialmente per la società.

Il signor Ministro ci rimprovera, che noi parliamo d'interesse anche quando si tratta di quote non consistenti in danaro, nel qual caso si compenetra interesse e danno.

Ciò tuttavia è minor male, che non dimenticare l'interesse, dove in realtà ha luogo, come fa il progetto del Ministero che parla di solo risarcimento anche in questo caso, mentre in esso ha luogo in modo distinto e risarcimento e interesse.

Sembrami, che per fare cammino si potrebbe senz'altro risolvere la cosa, dacchè da queste dichiarazioni risulta, se non m'inganno, che la proposta dell'Ufficio Centrale è più completa.

PRESIDENTE. La parola è all'onorevole Sinco.

Senatore SINEO. Quan'anche accettasse il Ministero, non potrebbe accettare il Senato, un articolo in cui si parla d'interessi, quando si tratta di valori non monetari. In diritto non conosciamo altro interesse che quello che si riferisce al danaro. Darebbe luogo a difficoltà quest'articolo che costituisce un'anomalia nel linguaggio legale. Per eseguirlo bisognerebbe fare una perizia sul valore di un tal oggetto, di una casa, per esempio, per sapere qual interesse spetti al capitale che essa rappresenta. Ma non può essere nell'intendimento dell'Ufficio Centrale di condurci a questa conseguenza che sarebbe imbarazzante per i soci. È ben più naturale di usare il linguaggio ordinario, di chiamare interesse il frutto del danaro e chiamare danno quel pregiudizio che diversamente si risente.

Senatore EULA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore EULA. Proporrei di concepire l'articolo in questo modo: « Il socio che tarda a consegnare la quota conferita è tenuto al risarcimento dei danni, oltre al pagamento dell'interesse al corso di commercio, se la quota

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 30 APRILE 1875

consisteva in denaro, salvo, riguardo alla società per azioni, il disposto dell'articolo 96. »

Adottandosi questa forma, rimane certo che il pagamento degli interessi non è prescritto se non quando la quota conferita consisteva in denaro, e che in ogni caso è dovuto il risarcimento dei danni, se la società ne ha sofferto. Parmi che anche l'onorevole Sineo dovrebbe esserne soddisfatto.

PRESIDENTE. L'onorevole Senatore Pescatore insiste perchè sia messa ai voti la sua mozione d'ordine, che in sostanza consiste nel rinviare l'articolo all'Ufficio Centrale.

Chi approva questa mozione d'ordine, è pregato di alzarsi.

(Non è approvata.)

Favorisca, onorevole Senatore Eula, di far pervenire al banco della Presidenza la sua proposta.

Leggo la proposta dell'onorevole Senatore Eula, che suppongo consentita dai suoi colleghi dell'Ufficio Centrale, cosicchè è inutile domandare se è appoggiata.

« Il socio che tarda a consegnare la quota conferita è tenuto al risarcimento dei danni, oltre al pagamento dell'interesse al corso di commercio, se la quota consiste in danaro e salvo riguardo alle società per azioni il disposto dell'articolo 96. »

Il signor Ministro accetta?

MINISTRO D'AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO. Sono lieto di poter dichiarare che accetto quest'emendamento; così è soddisfatto anche il desiderio dell'onorevole Senatore Pescatore nel proporre la sua mozione, che era quello che si effettuasse un accordo fra l'Ufficio Centrale ed il Ministero, accordo che si è ottenuto più presto che non si pensava.

Senatore BERETTA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BERETTA. Io sarei alquanto incerto nel votare le parole: *interesse al corso di commercio*. Io domando: dove si andrebbe a prendere il criterio per determinare quest'interesse? Occorrerebbe sempre un giudizio per determinarlo.

Voci. Al corso di commercio.

Senatore BERETTA. Ma in queste parole non c'è niente di definito. Mi pare che si dovrebbe dire *interesse legale*. Si toglierebbero tutte le difficoltà; diversamente, ad ogni caso i giudici do-

vranno determinare quale sia l'interesse di commercio.

Senatore EULA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore EULA. L'interesse al corso di commercio è del 6 0/0, e quello legale è del 5 0/0. L'Ufficio Centrale crede che in questo caso si debba regolare l'interesse al corso di commercio, non a quello legale, perchè si tratta di società commerciale, che, ricevendo la quota in denaro, l'avrebbe impiegata in affari del suo commercio, dai quali si presume che si estragga un lucro maggiore dell'interesse legale.

Non parmi conveniente specificare espressamente nel Codice il saggio del 6 per cento, perchè potrebbe variare in progresso di tempo.

Senatore BERETTA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BERETTA. Io rispetto l'opinione dell'onorevole preopinante, ma con queste parole: *a corso di commercio*, mi pare che la legge non determini nulla.

Ciascuno comprende che oggi l'interesse corrente può essere in una località 6 per cento, ed in altri luoghi in una misura diversa, l'onde credo che vi sarà sempre la necessità di determinarlo di volta in volta, e di fare una procedura.

Se invece si dirà: *interesse legale*, chi vorrà un altro interesse lo stabilirà nel patto fondamentale della società, ed ordinariamente sarà in tutte le società si stabilisce la misura dell'interesse sulle quote che si devono versare; ma non vedo dove si appoggi quest'idea d'interesse corrente od a corso di commercio.

Senatore ASTENGO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore ASTENGO. Ho chiesto la parola per dichiarare che le parole: *a corso di commercio*, possono generare un equivoco; parmi bisognerebbe dire: *a corso legale di commercio*.

PRESIDENTE. La Commissione accetta questa dizione: *corso legale di commercio*?

Senatore EULA. L'accetta; così resterebbe tolto ogni dubbio.

PRESIDENTE. Se non si fanno osservazioni rileggerò l'articolo così emendato e lo metterò ai voti:

Art. 9.

« Il socio che tarda a consegnare la quota conferita è tenuto al risarcimento dei danni, oltre al pagamento dell'interesse al corso le-

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 30 APRILE 1875

gale di commercio, se la quota consiste in denari e salvo, riguardo alle società per azioni, il disposto dell'art. 96. »

Chi accetta quest' articolo, è pregato di alzarsi.

(Approvato.)

Art. 10.

« Il socio non può opporre a compensazione dei danni cagionati alla società per dolo, abuso di facoltà, colpa o negligenza, i vantaggi che in qualunque modo le avesse procurati. »

È aperta la discussione sopra questo articolo.

Senatore MIRACLIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore MIRAGLIA. Se si dovesse fare un discorso scientifico sulla teoria della colpa, non basterebbero due tornate, tanta è la copia degli argomenti che meriterebbero di essere svolti per dimostrare che non v'ha in materia di *colpa* un diritto commerciale distinto dal diritto civile. Ma avendo io l'onore di parlare innanzi a giureconsulti di chiaro nome, e fermo nel mio proposito di essere sempre breve nelle discussioni, dimostrerò in poche parole che la disposizione di questo articolo stabilisce, contro tutte le tradizioni giuridiche, che nelle società commerciali la colpa del socio dev'essere considerata in un modo diverso dalla colpa del socio nelle società civili. Se il Ministero e l'Ufficio Centrale non avessero inteso di stabilire questa distinzione, l'articolo in discussione avrebbe dovuto dall'Ufficio Centrale sopprimersi, perchè costituirebbe una inutile ripetizione dell'articolo 1714 del Codice civile.

E che a questa distinzione miri l'articolo 10 del progetto si rileva dall'elegante Memoria dell'onorevole Ministro del Commercio, essendo scritto nella pagina 27 che la Camera di commercio genovese crede inutile questo articolo, che non farebbe altro che ripetere una disposizione del Codice civile. Ma l'onorevole Ministro risponde a questa obbiezione nei seguenti termini:

« Non nego che l'articolo 1714 del Codice civile dia in sostanza la medesima disposizione; ma siccome l'articolo proposto non limita, come il Codice civile, la responsabilità del socio al caso generico della colpa, ma parla di *dolo, abuso di facoltà, colpa o negligenza*, così non mi dispiace che sia mantenuto. »

La *negligenza* adunque è considerata come diversa dalla *colpa*, e si è aggiunta al corrispondente articolo 1714 del Codice civile per stabilire in principio che nelle società commerciali non solo la *colpa*, ma anche la *negligenza* è causa di responsabilità del socio; o che in altri termini, il socio di una società commerciale deve rispondere altresì della colpa *lievissima*.

Non penetrerò nelle erudite ricerche che hanno esercitato le penne dei più colti scrittori, se il socio è responsabile delle colpe lievissime che egli commette nella sua amministrazione. Dirò soltanto che Toullier è stato il primo a portare la fiaccola della critica sulla teoria relativa alla responsabilità delle colpe, dimostrando che la divisione tripartita della colpa in grave, lieve, e lievissima non è esatta; e di già nel Consiglio di Stato di Francia allorchè fu discusso l'articolo 1850 del Codice civile uniforme all'articolo 1714 del Codice civile italiano, si ritenne che si era ammessa la responsabilità del socio derivante da colpa, evitandosi in tutti i titoli del Codice la triplice distinzione della colpa, lasciandosi alla prudenza dei Tribunali la facoltà di determinare ciò che costituisce la colpa, o ciò che assolve chi ne è imputato. Da ciò nasce che l'articolo 1224 del Codice civile sotto il titolo delle obbligazioni e dei contratti in genere stabilisce la regola che la diligenza che si deve impiegare nell'adempimento delle obbligazioni, abbia questa per oggetto l'utilità di una delle parti, o d'ambidue, è sempre quella di un buon padre di famiglia; e conseguentemente a questo principio generale, nei titoli successivi relativi ai contratti in particolare si adopera la parola *colpa* per indicare la responsabilità della parte inadempiente, e si è evitato di aggiungere alla colpa anche la *negligenza*.

Sicchè non veggo la ragione per la quale si sarebbe scritto l'articolo 10 del progetto, se alla colpa del socio nella società commerciale non si volesse dare una estensione maggiore della colpa, di cui è parola nell'articolo 1714 del Codice civile, scritto per le società civili. Il socio è obbligato alla diligenza del buon padre di famiglia, e nell'amministrazione degli affari sociali deve avere quella cura soltanto che egli usa per i suoi propri affari.

Non sono mancati degli scrittori, i quali

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 30 APRILE 1875

hanno sostenuto che in materia commerciale è indispensabile maggior rigore che nel diritto civile, cosicchè se il diritto civile non imputa al socio che la colpa leggiera, l'interesse del commercio richiede la responsabilità della colpa leggerissima.

Ma non pensavano così i fondatori della scienza commerciale italiana, e quando il commercio era fiorente in Genova, in Venezia ed in altre città della penisola si riteneva che da un commerciante si possa pretendere una saviezza e diligenza maggiore di quella degli altri uomini. Basta leggere le decisioni dell'antica Rota di Genova, e dello Stracca opportunamente citato ieri dall'egregio Relatore dell'Ufficio Centrale, per rimaner convinti che i principi ammessi dal diritto civile sulla colpa fanno legge per le convenzioni commerciali; e sia detto a gloria della patria nostra che il presidente Troplong altri argomenti non oppone agli scrittori che hanno professato una dottrina contraria, che l'autorità dello Stracca, per dedurne che si deve all'illustre scrittore italiano, uno dei più savî fondatori della giurisprudenza commerciale, la teorica che in materia di colpa non v'ha un dritto commerciale distinto dal dritto civile.

Dopo questi riflessi si dovrebbe, a mio debole modo di vedere, sopprimere l'articolo 10 del progetto, avendo provveduto l'art. 1714 del Codice civile alla responsabilità derivanti dalla colpa del socio. Ma siccome quell'articolo vieta al socio di compensare i danni cagionati alla società per sua colpa con gli utili procacciati con la sua industria in altri affari, mentre l'art. 10 del progetto non ammette tali compensazioni per qualunque vantaggio avesse il socio colpevole procurato alla società, così a me basta che l'onorevole Relatore della Commissione e l'onorevole Ministro acconsentano a sopprimere le parole *o negligenza*. Così modificato l'articolo, resta fermo il principio che non v'ha in materia di colpa un dritto commerciale distinto dal dritto civile.

Senatore LAMPERTICO, *Relatore*. Dopo le sagge ed eloquenti considerazioni fatte dall'onorevole Senatore Miraglia, l'Ufficio Centrale si limita semplicemente a proporre di mantenere l'art. 10, togliendo la parola: *negligenza*.

PRESIDENTE. Interrogo il signor Ministro se

accetta la cancellazione proposta dall'Ufficio Centrale.

MINISTRO D'AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO. Vi acconsento, perchè intendo, che quella *negligenza*, della quale per qualunque fatto uno possa essere ragionevolmente responsabile, secondo la definizione del diritto romano, sia compresa nella parola colpa.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'art. 10 modificato nei seguenti termini:

Art. 10.

« Il socio non può opporre a compensazione dei danni cagionati alla società per dolo, abuso di facoltà o colpa, i vantaggi che in qualunque modo le avesse procurati. »

Chi lo approva, è pregato di alzarsi.

(Approvato.)

Art. 11.

« I creditori particolari del socio non possono, finchè dura la società, far valore i loro diritti, che sulla parte degli utili spettanti al socio, secondo il bilancio sociale, e, sciolta la società, sulla quota ad esso spettante nella liquidazione. »

Senatore LAMPERTICO, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore LAMPERTICO, *Relatore*. Su quest'articolo l'Ufficio Centrale avrebbe concordato col l'onorevole Senatore Pescatore un'aggiunta, che spero possa essere accettata dal Governo e dal Senato.

La disposizione contenuta in quest'articolo non è in fin dei conti che quella dell'articolo 110 del Codice di commercio; ma espressa in questo modo così assoluto e deciso, può forse dar luogo ad un dubbio che non lasci in vigore la prescrizione del Codice civile, che certo tutti quanti si sarebbe d'accordo a voler mantenuta in tutta la sua efficacia, anche pel caso di cui si tratta: la disposizione cioè dell'articolo 1235 del Codice, concernente tutti quegli atti i quali sono fatti in frode dei creditori. La espressione è larga, e comprende anche il caso che in frode dei creditori sia fatta una società. Ma poichè l'articolo 11 non vi si riferisce, per evitare ogni dubbio, proporrebbe, d'accordo coll'onorevole Pescatore, quest'aggiunta: « Questa disposizione non pregiudica l'applicazione

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 30 APRILE 1875

dell'articolo 1235 del Codice civile; salvo sempre il diritto che i terzi avessero acquistato sul patrimonio sociale. »

PRESIDENTE. Prego l'onorevole Senatore Lampertico di trasmettere l'aggiunta al banco della Presidenza.

Senatore MIRAGLIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MIRAGLIA. Mi dispiace non potermi accordare su questo proposito con l'Ufficio Centrale.

In questa legge vogliamo introdurre disposizioni generali a tutte le società, mentre la Francia ed il Belgio ci han dato l'esempio di non introdurre nella legge sulle società di commercio disposizioni generali, che dipendono dai principi generali del diritto e dalle disposizioni del Codice. Bisogna dunque essere cauti nello introdurre in questa legge disposizioni generali che possano venire in conflitto con le disposizioni generali del Codice.

Ora è a sapersi che l'articolo 11 del progetto è uniforme all'articolo 86 del progetto del nuovo Codice di commercio, e su quest'articolo fece considerazioni di grave momento la Camera di commercio di Torino.

Senatore PESCATORE. Domando la parola.

Senatore MIRAGLIA. Osservò questa Camera di commercio che non bisogna aprire la porta alla frode, offrendo ad una persona oberata di debiti il mezzo di eludere i creditori, contraendo con altri una società di lunga durata. E su queste osservazioni l'onorevole Ministro Finali con l'articolo 11 del suo primitivo progetto, accordava azione ai creditori particolari del socio, per crediti anteriori al contratto di società, di far valere le loro ragioni sul patrimonio sociale, per la quota spettante al socio debitore. Ma nell'ultima relazione ministeriale non si accenna ad alcuna ragione, per cui i due Ministri proponenti abbiano mutato parere.

In quanto a me farei una distinzione fra le società in nome collettivo ed in accomandita semplice, e quella per azioni. Per le due prime non ammetterei l'esercizio dell'azione creditoria sul patrimonio della società, anche per i debiti particolari del socio anteriori all'atto di società, perchè finchè dura la società non possono essere distratti i fondi sociali per cause dipendenti dai fatti personali dei soci; e d'altronde il patrimonio appartenendo all'ente col-

lettivo, i creditori particolari del socio altra garanzia non trovano durante la società che sugli utili spettanti al socio debitore.

Ma nelle società per azioni non veggio alcuna ragione per cui il creditore particolare del socio non potesse sequestrare e far vendere le azioni che per loro natura sono commerciabili. E non vorrei che si creasse una insequestrabilità di cose che sono in commercio, e l'alienazione delle quali non turberebbe i rapporti della società. Quindi propongo il seguente emendamento all'art. 11.

« I creditori particolari del socio in nome collettivo, o del socio responsabile senza limitazione nella società in accomandita, non possono ecc., come nel testo. »

Non potrei poi adottare l'aggiunta proposta dall'onorevole Senatore Pescatore, ed intesa a richiamare la disposizione dell'articolo 1235, che accorda ai creditori l'azione d'impugnare gli atti che il debitore abbia fatti in frode delle loro ragioni. Imperciocchè se la frode si è commessa dal solo debitore che entra in società con altri, è evidente che l'ente collettivo della società non può sentirne alcun pregiudizio. Che se poi tutti i soci si sono messi d'accordo per frodare i loro particolari creditori, in questo caso è evidente che la frode di tutti gli associati rende intrinsecamente nulla ed improduttiva di effetti questa società nell'interesse dei rispettivi creditori dei soci. Ma è pure da considerarsi che per effetto dell'atto costitutivo della società regolarmente pubblicato possono sorgere interessi di terzi di buona fede, massime quando i creditori particolari dei soci ritardano ad impugnare l'atto costitutivo della società. Ond'è che venendo in conflitto gli interessi dei creditori della società con quelli dei soci, sarebbe cosa pericolosa introdurre nel progetto attuale una disposizione per risolvere quistioni che dipendono dai principi generali del Codice.

PRESIDENTE. Prego l'onorevole Senatore Miraglia a voler scrivere e mandare alla Presidenza il suo emendamento.

Senatore PESCATORE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore PESCATORE. L'eloquenza torrenziale dell'onorevole Senatore Miraglia, lo confesso, mi ha per lungo tratto travolto nelle sue acque ed a mala pena ho potuto riguadagnare la riva

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 30 APRILE 1875

ove mi trovo nel caso di colui che *si volge all'acqua perigliosa e guata*. Però recuperando poco a poco i sensi, vedrò se mi riesce, di semplificare la cosa.

Prima di tutto stabiliamo i termini ed i principi del diritto generale. Il debitore oberato di debiti non è interdetto. Ritiene la facoltà di contrarre altri debiti, di disporre delle cose sue ma la legge ha introdotto un rimedio contro la frode. Se il debitore è in buona fede, se non misurando le sue facoltà, continua a contrarre debiti, oppure aliena cose del suo patrimonio, e se ciò riesce in pregiudizio dei creditori, non per questo sono nulli i debiti, non per questo sono nulle le alienazioni: è proprietario, ha trattato in buona fede, e basta.

Ma se il proprietario considerando lo stato suo, considerando che i debiti sorpassano l'attivo, considerando esser venuto il momento di salvare qualche tavola nel naufragio, vende il suo patrimonio, lo riduce in danaro, e lo mette in salvo in danno dei creditori, che hanno perduto così il pegno sopra il quale esercitare la loro azione, allora interviene la legge, e si rivolge ai terzi e dice loro: voi siete complici della frode, restituite quei beni. L'alienazione è nulla. Se i terzi possono rispondere e dire: noi non siamo complici della frode, noi non conoscevamo lo stato di colui che ci ha venduto parte o tutti i suoi beni, abbiamo comprato in buona fede, allora la legge li assolve e i creditori sono pregiudicati.

Se però risulta che il debitore ha concertato la frode, che l'ha concertata con i compratori e che tutti si accordarono in questo intento, che il patrimonio, pegno dei creditori, fosse ridotto in danaro, che si salva a pregiudizio dei creditori ed a beneficio del debitore fraudolento, allora il Senatore Miraglia m'insegna che per legge antichissima queste alienazioni sono nulle: il patrimonio del debitore fraudolento è reintegrato, ed è reintegrato a beneficio dei creditori.

Ciò posto io ho osservato che l'articolo 29 del progetto faceva già un'applicazione di questo principio.

L'art. 29 del progetto contempla il caso in cui dovendosi risolvere una società per il decorso del termine, i soci fanno un nuovo contratto e la prolungano. In questo caso l'articolo 29 concede ai creditori il diritto di op-

porsi. (È un provvedimento speciale, ma richiama i principi che ho detto).

Osservata dunque la disposizione dell'articolo 29, io sull'articolo 11 di che ora si tratta, feci all'Ufficio Centrale un'osservazione che fu accolta. L'osservazione è questa: l'articolo 11 stabilirebbe in modo assoluto che, contratta una società, i creditori particolari dei soci sono affatto esclusi.

Io dissi che è troppo assoluta la forma. Bisogna eccettuare il caso della frode combinata tra uno dei soci e gli altri soci. Può persino essere una società simulata. Una persona è oberata di debiti; i creditori insorgono per far subastare la poca sua sostanza, per cui non gli resterebbe più nulla. Che fa egli? S'intende con altri, contrae una società in cui il debitore oberato conferisce tutto il suo patrimonio di cui ancora dispone, ed i creditori restano con la bocca asciutta. Questo è rubare, questo è un vero furto.

La legge generale cosa dice ai creditori? Se voi provate la frode per parte di colui che non avendo più nulla, pretende di contrarre una società e conferire il suo patrimonio nella società, se voi provate che gli altri soci sono complici di questa frode, allora il creditore chiede ed ottiene dalla Giustizia che sia reintegrato il patrimonio del debitore fraudolento, tolte alla società le cose in quella conferite, e restituite ai creditori perchè colla vendita delle medesime riabbiano il fatto loro.

L'applicazione della legge generale per questo caso era evidente, doveva essere rilevata, nessuno dubita e può dubitarne. Vi era però un'eccezione da introdurre, suggerita molto opportunamente dall'onorevole Senatore Corsi, il quale disse: potrebbe avvenire che la società avesse già incominciato le sue operazioni, le avesse già protratte per lungo tempo, può avvenire che i creditori frodati ritardino di molto le loro azioni, ed allora i terzi che hanno contrattato colla società, che si sono affidati al patrimonio pubblicato dalla società medesima, dovranno restare vittima del ritardo dei creditori avvertiti dalla pubblicazione della società? Abbiamo riconosciuto d'accordo che i diritti che i terzi possono già avere acquistato sul patrimonio sociale, appunto per l'indebito ritardo dei creditori frodati, debbono rimanere salvi.

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 30 APRILE 1875

Ragione di più per ammettere il richiamo che ho detto, perchè se non si dice niente, sicuramente la giurisprudenza può andare in diverse sentenze anche a pregiudizio dei creditori sociali: noi proponiamo una formola che previene le contestazioni e previene in giusta misura i diritti dei creditori fraudati, e dei terzi che contrattarono colla società.

Senatore MIRAGLIA. Domando la parola.

Senatore PESCATORE. Ma nel medesimo tempo l'aggiunta accettata dall'Ufficio Centrale, introduce un onesto temperamento, quasi dicendo ai creditori: fate presto le cose che vi spettano, se lasciate che la società progredisca contraendo impegni coi terzi, questi impegni non possono essere pregiudicati dall'azione dei creditori.

Dopo ciò io sono persuaso che vorrà mantenere la sua proposta.

MINISTRO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è al signor Ministro.

MINISTRO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO. L'onor. Senatore Pescatore ha espresso la situazione in cui si è trovato l'animo suo dopo aver sentito l'eloquente discorso dell'onorevole Miraglia; lascio considerare come mi trovo io dopo aver udito anche il suo non meno eloquente e dotto. In questa materia così grave, così complicata come sono i Codici, è pericoloso troppo il risolvere d'improvviso intorno all'adottare o al non adottare un emendamento.

La proposta dell'onor. Pescatore, come quella dell'onor. Miraglia, non possono non esser raccomandate a buone ragioni, se non in modo assoluto, almeno in modo relativo; perchè le proposte che vengono da pari loro non possono essere che meritevoli di molta considerazione. Quindi io pregherei che fosse concesso a me e al mio collega il tempo di studiare queste proposte nella loro essenza e nelle loro attinenze, per poter quindi dichiarare quali sono le intenzioni del Governo.

PRESIDENTE. La parola è all'onor. Miraglia.

Senatore MIRAGLIA. In seguito alla proposta fatta dall'onor. Ministro, rinuncio alla parola.

PRESIDENTE. Per norma dei signori Ministri rileggerò la proposta di emendamento dell'onorevole Miraglia:

« Questa disposizione non pregiudica l'ap-

plicazione dell'art. 1235 del Codice civile, salvo sempre il diritto che i terzi avessero acquistato sul patrimonio sociale. »

L'aggiunta poi che la Commissione proporrebbe di fare è questa:

« I creditori particolari del socio in nome collettivo, o del socio responsabile senza limitazione nelle società in accomandita, non possono, » ecc., come nel testo.

Comunicherò queste due proposte agli onorevoli signori Ministri, e poichè ritengo che il Senato acconsenta alla sospensione dell'articolo 11, passeremo alla discussione dell'articolo 12, ch'è così concepito:

Art. 12.

« Non sono soci per verun effetto delle operazioni sociali i dipendenti della società, ai quali, per remunerazione totale o parziale dell'opera loro, sia concessa una partecipazione negli utili. »

È aperta la discussione su quest'articolo.

Se nessuno domanda la parola, lo pongo ai voti.

Chi lo approva, voglia alzarsi.

(Approvato.)

Art. 13.

« Le azioni personali e le azioni reali sopra beni mobili, derivanti da atti intrapresi per conto di una società dal suo rappresentante fuori della sede sociale, possono proporsi dai terzi dinanzi l'autorità giudiziaria del luogo dove si esercita il commercio o risiede l'agenzia, a cui il rappresentante suddetto è proposto. »

Senatore LAMPERTICO, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola l'onorevole Relatore.

Senatore LAMPERTICO, *Relatore*. Qui cade l'emendamento di cui già ho dato ragione anche nella relazione, e che si riferisce non solamente a quest'articolo, ma a molti altri seguenti, cosicchè il modo con cui la cosa sarà risolta, in relazione a quest'articolo, dovrà tenersi dinanzi per risolverla analogamente ogni volta che occorra.

L'Ufficio Centrale stimerebbe più esatto di sostituire ad *agenzie* la *rappresentanza*, perchè il semplice agente procura bensì gli affari, ma non li conchiude.

Forse non avrà difficoltà il Governo di accettare un'altra modificazione che ora propongo a nome dell'Ufficio. Poiché quest'articolo viene prima delle disposizioni, le quali si riferiscono alle società estere, potrebbe dubitarsi che alle società estere non fosse applicabile.

Ora invece è evidente quanto sia importante che sia applicata anche in relazione alle società estere, epperò converrebbe di completare l'articolo, riferendosi appunto alle società così estere come nazionali. Gioverebbe poi aggiungere che l'azione possa essere diretta contro il rappresentante.

Riepilogo le tre modificazioni proposte. La prima di sostituire *rapresentanza ad agenzia*; la seconda di esplicitamente dire: *società nazionali ed estere*; la terza di aggiungere che l'azione possa essere diretta contro il rappresentante.

Senatore SINEO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore SINEO. Io sono perfettamente d'accordo coll'Ufficio Centrale nel concetto che l'ha mosso, ma non mi pare bastantemente felice l'espressione di cui si valse. *Possono proporsi le azioni*, dice l'Ufficio Centrale, *dinanzi l'autorità giudiziaria del luogo, dove si esercita il commercio o risiede il rappresentante*. Ora, nella proprietà dei termini, le parole *ove risiede il rappresentante* danno quest'idea, che cioè si possa sempre proporre l'azione là dove il rappresentante si trova nel momento in cui l'azione si muove.

Questo è il senso naturale della parola usata; ma probabilmente non sarà il concetto dell'Ufficio Centrale. Io contratto oggi col rappresentante di una società in Roma; domani questo rappresentante si trova a Napoli; va in Sicilia. Acquisterò per questo il diritto di muovere la mia azione in Napoli od in Palermo?

Forse, senza parlare della residenza del rappresentante, inviterei l'Ufficio Centrale ad esaminare se non corrisponderebbe al suo pensiero, il mettere al posto delle parole: *risiede il rappresentante*, queste altre: *dove gli atti furono intrapresi*.

MINISTRO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO. Tre proposte ha fatto l'onorevole signor Rela-

tore dell'Ufficio Centrale, una delle quali era già scritta nella sua elaborata relazione, due le ha fatte a voce. Sopra due è facile intendersi, sopra una forse lo è meno.

Egli ha detto che sarebbe opportuno esprimere in quest'articolo che la disposizione riguardi anche le società estere. Ma siccome nell'articolo che segue il 14. tanto nella forma che più piace al Ministero, che in quella che più piace all'Ufficio Centrale, c'è una clausola, che dice: «le società estere devono considerarsi sottoposte a tutte le disposizioni di questa legge» mi pare non necessario, non dirò inutile parlarne qui. Non mi sembra ben fatto parlare ad alcun effetto prima di dichiarare in qual modo debbono le società estere essere riconosciute, a quali condizioni, a quali responsabilità siano sottoposte. D'altra parte tacerne in quest'articolo non nuoce, poiché anche al fine desiderato dall'Ufficio Centrale, o provvede già l'articolo seguente o vi si potrà provvedere.

In quanto a definire che l'azione personale e l'azione reale si possono esercitare dagli aventi diritto non soltanto verso la società o verso la proprietà sociale, ma anche verso il suo rappresentante, noi non abbiamo alcuna difficoltà di accettare la proposta; anzi mi permetta l'Ufficio Centrale di dire che sono assai lieto di vederlo entrare in quel concetto più rigoroso che ebbe il Governo nel formulare il suo progetto; quello cioè di cercare non illusorie responsabilità, e quanta maggior garanzia sia possibile.

Resta il terzo punto; cioè se meglio convenga parlare di agenzia o rappresentanza.

Veramente a noi pare che la differenza fra l'agenzia e la rappresentanza sia meno importante, quando si riferisca ad una società nazionale: questa si trova sempre nel Regno, e si trovano le persone verso le quali rivolgersi; ma altrimenti è per le società estere.

Pertanto in quest'articolo, riferibile soltanto alle società nazionali, possiamo accettare l'emendamento dell'Ufficio Centrale, che in fine dell'articolo parla della residenza del rappresentante, o messo il riferimento all'agenzia cui è proposta: ben inteso però che dall'aver ammesso qui la soppressione della parola *agenzia*, non si possa cavarne un argomento pregiudiziale contro di noi che siamo risoluti a mantenere nell'articolo 14 la parola *agenzia*, op-

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 30 APRILE 1875

ponendoci alla sostituzione della parola *rap-presentanza*, all'effetto di determinare certe conseguenze giuridiche.

Senatore PESCATORE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore PESCATORE. Io vedo, o Signori, che qui succede un equivoco. Cosa dice, di cosa tratta l'art. 13? Tratta di una società la quale ha la sede principale in un luogo ed ha sedi succursali in un altro. Ciò posto, nasceva il dubbio, se per i contratti avvenuti nel distretto della sede succursale i creditori dovessero far citare la società nel circondario dove ha sede lo stabilimento principale, oppure non avessero diritto di citare questa anche nel circondario dove esiste la sede succursale che ha contratto. Molto opportunamente l'articolo 13 stabilisce che è in facoltà dell'attore di scegliere il tribunale del circondario dove esiste la sede principale o quello dove esiste la sede succursale che ha contratto. Ecco ciò che stabilisce l'articolo 13. Il dubbio nasce perchè sin qui non si è trattato delle società estere. Vediamo questo caso. Lo stabilimento principale di una società estera è in territorio straniero. Si noti bene. Questa società estera, che ha lo stabilimento principale in territorio straniero apre una succursale nel territorio italiano. Si domanda se il creditore in dipendenza di contratto avvenuto con questa succursale potrà scegliere il tribunale nazionale del circondario in cui ha sede la succursale. Ecco la questione.

L'onorevole Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio disse, questa questione è già risolta nell'ultimo paragrafo dell'art. 14, e non occorre più parlarne.

Ecco secondo me l'equivoco, che succede: l'ultimo capoverso dell'art. 14 tratta delle società contratte bensì da stranieri, ma che hanno il loro stabilimento principale, l'oggetto principale della loro impresa qui, e allora vedo bene che sono pareggiate alle società nazionali, epperò quand'anche abbiano qui lo stabilimento principale, là la succursale, si applicherebbe senza dubbio l'art. 13, che darebbe facoltà al creditore di citarle qua o là.

Ma l'ipotesi che ha bisogno di risoluzione è tutt'altra, come già dissi: si tratta di società commerciale che ha la sua sede, l'oggetto principale della sua impresa all'estero, e ritiene solo una succursale nel territorio nostro;

si tratta di dichiarare che anche in questo caso, il creditore italiano che ha contratto colla succursale, può citare la società estera al tribunale del luogo in cui siede la succursale.

Che si debba la questione risolvere così, non v'è dubbio, anche ritenuto il disposto generale del Codice di procedura civile, a termini del quale, quando si tratta di stranieri, basta che il fatto, onde nasce l'obbligazione sia seguito nel territorio italiano, per radicare la competenza dei nostri tribunali.

La soluzione della questione non ammette dubbio; ma è opportuno risolverla appunto per la posizione degli articoli 13 e 14. L'articolo 13 parla solo delle società nazionali, perchè delle estere se ne tratta solo nell'articolo successivo. Parrebbe dunque che lo stesso principio non si voglia applicare alle società estere. E quindi prego l'onorevole Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio, affinchè, fatto questo riflesso, vegga che è proprio opportuno l'aggiungere la disposizione accettata dall'Ufficio Centrale, che non è poi così facile ad accettare dai suoi contraddittori gli emendamenti.

Debbo poi avvertire che quando si vuol aggiungere che il creditore può dirigere la sua azione contro il rappresentante della succursale, non si vuol mica dire che possa tener responsabile questo stesso rappresentante; no. Si vuol dire che il creditore può intimar l'atto di citazione a questo rappresentante della società chiamato in causa, il qual rappresentante s'intende chiamato qual procuratore della società intera, salvo agli amministratori principali di intervenire in giudizio. Non è che un'agevolezza di procedura. E quindi mi rafferma nella speranza che codeste piccole aggiunte, che non hanno che il merito di sciogliere un dubbio, forse lieve, verranno accettate dal Ministro.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 13.

Senatore LAMPERTICO, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore LAMPERTICO, *Relatore*. Quanto al *rap-presentante*, poichè qui l'onorevole Ministro ha dichiarato che lo accetta, senza pregiudicare le questioni che verranno poi, non è più d'uopo di farne parola.

Quanto all'aggiungere che l'azione può essere diretta contro il rappresentante, il Mini-

stro pure l'accetta, e qui pure dunque siamo d'accordo.

L'onorevole Ministro ammette pure, che la disposizione di questo articolo si applichi alle società estere, non meno che alle nazionali; ma poichè delle società estere si parla nell'articolo seguente, pensa che non sia da parlarne qui per incidenza.

Avverto il signor Ministro, che ora l'articolo seguente, come lo propone il Governo, assoggetta bensì a tutte le disposizioni della legge le società anche costituite all'estero, che abbiano nel Regno la sede o l'oggetto principale del commercio.

Ma la disposizione di questo articolo deve essere applicata non già a queste sole fra le società estere, ma a tutte, cosicchè, se non si dichiara qui, converrà dichiararlo nell'articolo seguente.

All'Ufficio Centrale pareva che qui si potesse fare più semplicemente: basterebbe infatti indicare che le società a cui la disposizione si applica, sono le estere non meno che le nazionali; nell'articolo seguente invece converrà introdurre una disposizione apposita. In ogni modo non ne facciamo questione purchè ci sia.

L'Ufficio Centrale non può poi accettare l'emendamento che avrebbe proposto l'onorevole Sineo, perchè non sa formarsene un'idea chiara. Egli vorrebbe che invece di dire: *dove risiede il rappresentante* si dicesse: *dove gli atti si sono intrapresi*.

Questo suppone che il rappresentante se ne vada; ma allora non c'è altro rimedio; che i creditori sieno lesti, sieno sollecitati nel far valere i loro diritti prima che ciò si verifichi.

Quindi, secondo tutte queste dichiarazioni, l'articolo quale lo proponeva l'Ufficio Centrale sarebbe in questi termini:

Art. 13.

« Le azioni personali e l'azione reale sopra beni mobili derivanti da atti intrapresi per conto di una società dal suo rappresentante fuori della sede sociale, possono proporsi dai terzi dinanzi all'autorità giudiziaria del luogo dove si esercita il commercio o risiede il rappresentante ed essere dirette contro quest'ultimo. »

PRESIDENTE. Rileggo l'articolo 13 secondo la nuova redazione.

(Vedi sopra.)

Chi approva quest'articolo, voglia alzarsi.

(Approvato.)

Ordine del giorno per la seduta di domani alle ore 2 pomeridiane:

1. Seguito della discussione del progetto di legge relativo alle Società ed Associazioni commerciali.

2. Discussione del progetto di legge per aumento della tassa di registro dovuta sulle mutazioni immobiliari a titolo oneroso.

La seduta è sciolta (ore 6).